

**REGOLAMENTO (CE) N. 469/95 DELLA COMMISSIONE****del 2 marzo 1995****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 350/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto;

considerando che, per i carciofi originari dell'Egitto, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di carciofi originari dell'Egitto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 350/95 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 40 del 22. 2. 1995, pag. 8.